

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI

Approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 11 del 1 Settembre 2017

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale n. 44/1/2001, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 2 Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 3 Requisiti oggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

Art. 4 Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- 1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica per mezzo di interpellazioni interni in sede di Collegio Docenti o altra forma di comunicazione;
- 2) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- 3) Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista e le prestazioni professionali possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs 50/2016, per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
 - la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
- 4) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali, e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- ❖ l'ambito disciplinare di riferimento (oggetto dell'incarico);
- ❖ il numero di ore di attività richiesto;
- ❖ la durata dell'incarico;
- ❖ i titoli e i requisiti culturali e professionali che saranno richiesti e valutati per lo svolgimento della prestazione;
- ❖ l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- ❖ le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5 Procedura comparativa

Si procederà alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite dal Dirigente scolastico.

Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione attribuirà un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati (Laurea o altro titolo specifico o inerente la qualifica richiesta; abilitazioni professionali o attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta);
- b) congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento, dell'attività, per i quali è bandita la selezione;
- c) esperienze già maturate e pregresse nel settore di attività di riferimento;
- d) eventuale offerta economica proposta.

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal dirigente Scolastico e pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

Sono escluse dalla procedura comparativa le collaborazioni occasionali quali: convegni e seminari, singole docenze, traduzioni di pubblicazioni e simili. Inoltre è data facoltà al D.S. di conferire incarichi direttamente allorquando intercorrano presupposti quali l'urgenza determinata da necessità.

Art. 6 Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Nel contratto o nella convenzione devono essere specificati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il luogo della prestazione;
- c) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- d) il corrispettivo della prestazione indicata al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità del pagamento del corrispettivo,
- f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale<,>
- g) il foro legale;
- h) il divieto di diffusione di informazioni a carattere riservato relativo a persone e fatti acquisiti durante la prestazione.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

I contratti sono prorogabili, ove il committente ravvisi motivato interesse, per un periodo non superiore a tre mesi, per completamento di progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 7 Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico farà riferimento:

- a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto disciplina annualmente il limite massimo dei compensi attribuibili (art. 40, comma 2 del D.I. 44/2001) tenendo come parametro di riferimento quanto fissato dal sottostante D.I. 326 del 12/10/95;

| Tipologia | Importo |
|--|---|
| Direzione, organizzazione | Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera |
| Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari |
| Docenza | Fino ad un massimo di € 41,32 e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari |
| Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro | Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera |

- c) compensi forfettari compatibili con le risorse finanziarie dell'Istituzione scolastica.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti per specifici progetti finanziati con fondi di terzi, comunitari o regolamenti previsti dagli stessi Enti erogatori.

Nell'ambito di detti criteri, il DSGA verifica la compatibilità finanziaria con i limiti di spesa vigenti e determina il corrispettivo per i singoli contratti.

A meno che, come ad esempio nel Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola", non sussistano massimali del costo omnnicomprensivo di tutti i costi sostenuti da un eventuale esperto e/o tutor già determinati dallo specifico Avviso Pubblico che la scuola deve seguire.

La liquidazione del compenso avviene di norma al termine del rapporto, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 Cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse dei prestatori d'opera

Le situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi verranno di volta in volta determinate nei singoli avvisi.

Art. 9 Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e attività:

- ❖ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ❖ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ❖ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 10 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della tipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12 Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet e all'albo per quindici giorni al fine di consentirne la libera consultazione.

Art. 13 Abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

Art. 14 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.